



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Salvatore Grillo	Presidente
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere rel.
dott.ssa Maria Mitola	Consigliere

all'esito dell'udienza del 6.11.2018 ha pronunciato nel procedimento nr. 1101/18 R.G. la seguente

SENTENZA

sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari nr. 27/18 del 5-7.2.2018, proposto da

Domenica (avv.)

RECLAMANTE

contro

1) curatela del fallimento s.n.c.	&	nonché dei soci
Lorenzo,	Pietro e	Francesco (avv.
;		
2-3-4-5-6) Sabino,	Antonia,	Giovanni Antonio,
Giuseppe e	Vito (avv.)

RECLAMATI

FATTO E DIRITTO

I creditori **Sabino,** **Antonia,** **Giovanni Antonio,**
Giuseppe e **Vito** chiesero il fallimento della s.n.c. **&**

Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili **Lorenzo,** **Pietro,** **Francesco e**

Lorenzo, tra gli altri si costituì per conto di quest'ultimo, deceduto il 23.11.2015, la vedova **Domenica**

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito dichiarò il fallimento della società e dei soci **Francesco e** **Lorenzo.**



ha proposto reclamo, contestando esclusivamente la sottoponibilità a fallimento del coniuge, il cui decesso fu annotato nel 2015 nei registri dello stato civile e il 17.3.2017 nel registro delle imprese.

Si sono costituiti la curatela e i creditori procedenti, chiedendo il rigetto del reclamo, vinte le spese processuali.

Senza istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

La sentenza di fallimento non fu notificata *ex* artt. 17 e 18 co. 4° l. fall. La sua iscrizione in data 20.3.2018 nel registro delle imprese, poi, non produsse gli effetti di cui all'art. 16 ult. co. l.fall. nei confronti di _____ che in quanto erede del fallito non è terzo, ed essendo costituita nella fase prefallimentare aveva diritto a una specifica notifica.

Il reclamo è quindi tempestivo e ammissibile.

Nel merito, _____ assume che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato le norme degli artt. 10-11 l.fall., riguardanti il solo decesso dell'imprenditore individuale, mentre al decesso del socio illimitatamente responsabile si applicherebbero gli artt. 147 cpv. e 2284 c.c.

La Corte rileva che effettivamente il decesso del socio produce lo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti, come previsto dall'art. 2284 c.c. Non per questo, tuttavia, il termine annuale per dichiarare il fallimento di Lorenzo decorreva dalla morte, e cioè dal 23.11.2015.

L'art. 147 cpv. l.fall., infatti, ancora la decorrenza al momento dello scioglimento del rapporto sociale solo "se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati". Nella specie, nei confronti dei terzi creditori istanti tali formalità non si risolvevano – come vorrebbe la reclamante - nella mera annotazione della morte nei



registri dello stato civile.

La finalità di tale annotazione, infatti, non è quella di informare dello scioglimento del rapporto sociale i terzi, che certo non consultano i registri dello stato civile per conoscere le vicende societarie, bensì quello di informare l'intera collettività del venir meno di uno dei suoi membri.

Né i sistemi informatici di scambio immediato di informazioni tra uffici in caso di decesso (come ad es. ormai avviene in materia di previdenza sociale) sono operativi *in subiecta materia*, anche perché i soci superstiti potrebbero continuare la società con gli eredi con il consenso di costoro, come afferma testualmente l'art. 2284 c.c. In materia, quindi, nessun automatismo ha ragion d'essere. Di ciò è la riprova nella positiva attivazione della vedova, come descritta nel reclamo, affinché il decesso del socio venisse annotato nel registro delle imprese.

Poiché il fallimento è stato pronunciato entro un anno da tale iscrizione, il reclamo è infondato.

Le spese seguono la soccombenza sia nei confronti dei creditori procedenti che verso la curatela. Non può in particolare applicarsi la giurisprudenza per la quale *“il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessita di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un'ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest'ultimo”* (App. Napoli 31.3.10), avendo _____ impugnato quale erede del fallito e non quale fallita.

Sussistono i presupposti per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, *ex art. 13 co. 1-quater* D.P.R. 115/02 nel



testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12 (Cass. SU 3774/14).

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna **Domenica** a rifondere le spese processuali alla curatela in epigrafe, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre a IVA, CAP e rimborso forfettario del 15 %;
- 3) condanna **Sabino, Antonia, Giovanni Antonio, Giuseppe e Vito**, che liquida a rifondere le spese processuali a **Antonia, Giovanni Antonio, Giuseppe e Vito**, che liquida in favore di ciascuno in € 1.200,00 per compensi, oltre a IVA, CAP e rimborso forfettario del 15 %.;
- 4) dichiara **tenuta** a versare un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Bari, 13.11.2018

Il Consigliere est.

dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente

dott. Salvatore Grillo

